



## **TRIBUNALE DI PARMA**

### **Ufficio del Giudice Delegato**

#### **DECRETO**

#### **Richiesta composizione crisi da sovra indebitamento n°10/2013- promossa da Spotti Stefano**

Il Giudice Delegato, Dott. Pietro Rogato ha pronunciato il seguente

#### **DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**(art. 14-quinquies L. n. 3/2012)**

Il Giudice Delegato, Dott. Pietro Rogato;

letto il ricorso presentato in data 18/2/2014 da Spotti Stefano, nato a Parma il 13/1/1955, -cod.fisc. SPT SFN 55A13 G337P-res.te a Tizzano Val Parma, località Schia, strada del Campetto 6, il quale premesso:

di avere prestato garanzie personali ad una o più banche che avevano accordato facilitazioni creditizie a favore della società Spotti s.r.l. unipersonale in cui, in qualità di socio, svolge la propria attività, nonché di altra società (S.D.S. Costruzioni s.r.l. unipersonale) partecipata dal fratello;

che le garanzie sono state escusse non essendo la società garantite in grado di fare fronte ai propri impegni;

di non essere in grado di far fronte col proprio patrimonio agli impegni assunti e di versare conseguentemente in una situazione di sovraindebitamento;

di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012;

di non avere fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data del ricorso, a procedimenti di composizione di crisi da sovra indebitamento o di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. 3/2012;

di non avere posto atti in frode ai creditori;

che la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un organismo di composizione della crisi;

di avere proposto istanza al Tribunale ai fini della nomina di un professionista facente le funzioni dell'organismo di composizione e con decreto 3/10/2013 il

Tribunale ha all'uopo nominato il Dott. Gian Luca Conti,commercialista in Parma;

di avere ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 richiesto al predetto professionista la redazione della relazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 3;

che il professionista ha:

comunicato la richiesta ricevuta dal ricorrente all'agente della riscossione e agli uffici fiscali;

provveduto a redigere la relazione particolareggiata contenente:

la indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

la esposizione delle ragioni della incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;

il resoconto della solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;

il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo dalle domanda;

ha quindi chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi e per gli effetti della sezione II del capo a) della Legge 3/2012,con i provvedimenti conseguenti;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 9 comma 1 Legge 3/2012;

richiamato il provvedimento emesso in data 27/2/2014;

letta l'integrazione depositata il 7/3/2014 con cui il ricorrente evidenzia di non svolgere,come persona fisica,attività d'impresa posto che né il ruolo di amministratore di società di capitali né la circostanza di essere unico socio vale a conferirgli la qualifica di imprenditore commerciale;

richiamato il provvedimento emesso in data 11/marzo/2014 in cui questo Giudice rilevava che *"anche ad aderire a siffatta prospettazione,rimane il fatto che il ricorrente detiene,quale unico socio,la totalità delle quote della Spotti s.r.l. unipersonale, quote che rappresentano indubbiamente un bene mobile di cui però non è fatta menzione nell'inventario dei beni allegato alla domanda ;*

*dato atto di quanto sopra,si invita il ricorrente ed il professionista facente le funzioni dell'organismo di composizione ,per quanto di rispettiva competenza, ad integrare la domanda di liquidazione con specifico riferimento al requisito costituito dall'inventario di tutti i beni del debitore ivi dovendosi comprendere la totalità delle quote della Spotti s.r.l. ,*

*assegnandosi il termine di gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento”;*

*Vista l'integrazione depositata in data 27/marzo/2014 con cui il ricorrente, "precisa che il patrimonio del ricorrente sig. Stefano Spotti ricomprende anche la partecipazione totalitaria, quale unico socio, della SPOTTI s.r.l. Unipersonale, cui peraltro non è possibile attribuire alcun valore: infatti la società partecipata dal ricorrente ha un patrimonio netto negativo, come risulta dalla situazione patrimoniale aggiornata che si allega, ed ha registrato predite crescenti negli ultimi esercizi (di cui si allegano i bilanci) circostanza che permette di escludere la sussistenza di un avviamento”;*

che detta integrazione è accompagnata dal visto del Dott. Gian Luca Conti, professionista con funzioni sostitutive dell'organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda appare soddisfare i requisiti di cui all'art. 14 ter della legge n°3/2012 e che non risultano atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni,

visto l'art. 14-quinquies L. n. 3/2012,

PQM

1) dichiara aperta, ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012- come modificati dal D.L. 18/10/2012 n° 179, convertito con modifiche dalla Legge 17/12/2012 n° 221- la procedura di liquidazione di tutti i beni nei confronti di Spotti Stefano, nato a Parma il 13/1/1955-cod.fisc. SPT SFN 55°13 G337-res.te a Tizzano Val Parma, località Schia, strada del Campetto 6;

2) dispone, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 2, lett. a) e dell'art. 15 comma 8 L. n. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal dott. Dott. Lazzaro Rocco Gatti,, con studio in Parma, strada Petrarca n° 9- professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F.;

3) dispone che dalla data del presente decreto non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4) stabilisce, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 2., lett. c) L. n. 3/2012, la pubblicazione del presente decreto, per una sola volta e per estratto, sul quotidiano la Gazzetta di Parma, la pubblicazione della domanda e del presente decreto nel sito [www.fallimentiparma.com](http://www.fallimentiparma.com);


5) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati intestati al predetto Spotti Stefano, nato a Parma il 13/1/1955-cod.fisc. SPT SFN 55A13 G337P-res.te a Tizzano Val Parma, località Schia, strada del Campetto 6;;

6) ordina la consegna e/o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al Liquidatore come sopra nominato Dott. Lazzaro Rocco Gatti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Parma 7/aprile/2014

Il Giudice delegato  
Dott. Pietro Rogato



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Maria Cristina Raboini